



*Prov. 4007  
procedura*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
NELLE SPINA - VIA DELLA DIGNITÀ - CAGLIARI

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio inquinamento atmosferico ed acustico - gestione rifiuti e bonifiche

Prot. n. 43707

Cagliari, 15.12.06

*Dir. Gen.  
Dir. Ambiente  
Dir. Rifiuti  
Dir. Acustica  
Dir. Fiumi  
Dir. Pesca  
Dir. Agricoltura  
Dir. Foreste  
Dir. Energia  
Dir. Infrastrutture  
Dir. Lavori Pubblici  
Dir. Sanità  
Dir. Scuola  
Dir. Sport  
Dir. Turismo  
Dir. Urbanistica  
Dir. Venti*

- Alla Società Syndial s.p.a.  
Attività diversificate  
ASSEMINI
- All'Amministrazione Comunale di  
ASSEMINI
- All'Amministrazione Provinciale di  
CAGLIARI
- All'ARPAS ex P.M.P.  
Viale Ciusa, 1  
CAGLIARI
- All'ARPAS  
Via Palabanda, 9  
CAGLIARI

Oggetto. Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 alla gestione di un impianto di trattamento (D9) di rifiuti speciali. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06. Società Syndial s.p.a. - San Donato Milanese (MI) - Stabilimento di Assemini.

Si trasmetto in allegato alla presente il provvedimento relativo all'attività di cui all'oggetto condotta dalla Società in indirizzo.

Il Direttore del Servizio

*Roberto Pini*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio inquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1964 / II DEL 15.12.2006

- Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 alla gestione di un impianto di trattamento (D9) di rifiuti speciali. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06. Società Sydiut s.p.a. - San Donato Milanese (MI) - Stabilimento di Assemini.
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO l'art. 21 - 7° c della L. R. 13 novembre 1998, n. 31
- VISTO il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 638/P in data 12.7.2006 con il quale al dirigente dr. Roberto Pisu sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
- VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- RICHIAMATO l'art. 196 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi,
- RICHIAMATO l'articolo 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione regionale dell'ambiente  
Servizio inquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifica

DETERMINAZIONE n. 1964  
del 14.11.2006

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 datata 29.07.2003 avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs n. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/97 nonché dal D. Lgs n. 36/03";
- VISTA la nota n. 57 datata 18.06.2004 inoltrata dalla società Syndial s.p.a. in data 22.06.2004 e assunta al protocollo in data 02.07.2004 con il n. 32730 con la quale la succitata Società ha richiesto ai sensi dell'art. 27 e 28 del D. Lgs 22/97, l'approvazione del progetto e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un sistema complessivo di emungimento, trattamento provvisorio e smaltimento delle acque di falda emunte dai pozzi nell'ambito delle operazioni per la messa in sicurezza d'emergenza nello stabilimento di Assenini, per una potenzialità massima di trattamento pari a circa 180 m<sup>3</sup>/h;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/11 del 31.01.2006 con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, dando inoltre mandato all'Assessorato sede Difesa dell'Ambiente di chiedere ai competenti dipartimenti dell'Università di Cagliari una valutazione complessiva sull'efficacia della soluzione proposta e una attività di assistenza sul monitoraggio di tale efficacia nel corso dell'avanzamento dei lavori.
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/13 del 19.09.2006 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile, n. 152, il progetto definitivo presentato dalla società Syndial S.p.A. - Stabilimento di Assenini, per la realizzazione di un sistema complessivo di emungimento, trattamento e smaltimento delle acque di falda emunte dai pozzi per la messa in sicurezza del proprio stabilimento, per una potenzialità massima al trattamento pari a circa 180 mc./h di acqua di falda, da realizzarsi in tre fasi distinte: prima fase 20 mc./h, seconda fase 120 mc./h, terza fase 180 mc./h, a condizione che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni emerse in sede di giudizio di compatibilità ambientale, nella Conferenza istruttorie del 25 maggio 2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DI L'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio di Inquinamento ambientale ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1904  
DEL 11/10/2005

indetta ai termini dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97 e del parere tecnico espresso dal Dipartimento di Geingegneria e Tecnologie ambientali dell'Università di Cagliari;

**VISTA** la nota n. Dir-15908 datata 16 giugno 2005 inoltrata dalla società Syndial s.p.a. in data 20/06/2005 e assunta al protocollo in data 13/07/2005 con il n. 22566 con la quale la sudditata Società ha richiesto di modificare quanto previsto in merito alle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'impianto di trattamento dell'acqua di falda, nell'autorizzazione n. 1544/II del 2001;

**CONSIDERATO** che l'intervento prevedeva la realizzazione, in momenti successivi, tre impianti di emungimento – trattamento di acque di falda classificate, a seguito di analisi come rifiuto, secondo il codice CER 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi di quelli di cui alla voce 191307:

- a) fase 1) trattamento, presso l'esistente impianto ecologico del reparto cicli-terreno (DCE) dello stabilimento Syndial s.p.a. di Assernini, di 20 mc/h. di acqua di falda proveniente da 7 pozzi/piezometri;
- b) fase 2) realizzazione di un nuovo impianto di depurazione della potenzialità di 100 mc/h. (previsto in due moduli da 50 mc/h. ciascuno) per il trattamento di acque di falda, e monte da 10 nuovi pozzi, interni all'area dello stabilimento Syndial. I 20 mc/h. della fase 1) continueranno ad essere trattati presso l'impianto DCE. L'impianto sarà dismesso dopo la costruzione ed avviamento dell'impianto definitivo (fase 3);
- c) fase 3) le acque edotte da 16 pozzi saranno trattate in un nuovo impianto di potenzialità di 160 mc/h., mentre la portata trattata varierà tra 126 mc/h. e 140 mc/h.. Le acque depurate saranno riutilizzate all'interno dello stabilimento. Questa fase avrà una durata stimata in 20 anni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio autorizzazione, monitoraggio, controllo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1964  
DEL 11/12/2006

CONSIDERATO che le emissioni derivanti dall'impianto di trattamento delle acque di falda sono:

E 21 - CO2,

CONSIDERATO che in data 7 agosto 2004 (n. 30) in data 2 febbraio 2005 (n. 9) e in data 27 luglio 2005 (n. 31), il Sindaco del comune di Assemini ha emesso proprie ordinanze sindacali, ex art. 13 ed in deroga all'art. 6 comma 1 lett. m) per la parte relativi ai limiti di 10/20 mc previsti per il deposito temporaneo di rifiuti, in deroga all'art. 12 per la parte relativa alla compilazione e gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in deroga agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 per la parte relativa alla realizzazione e all'esercizio di un sistema complessivo di emungimento, invio, trattamento e smaltimento delle acque di falda contaminata che verranno emunte con le operazioni di MISE.

CONSIDERATO che con l'ordinanza n. 47 è stata reiterata l'ordinanza sindacale n. 31 del 27.07.2005, e con la quale si ordina alla società Syndial s.p.a. - Stabilimento di Assemini, in deroga all'art. 6 comma 1 lett. m) per la parte relativa ai limiti di 10/20 mc, previsti per il deposito temporaneo di rifiuti, in deroga all'art. 12 per la parte relativa alla compilazione e gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in deroga agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 al fine di consentire la realizzazione e l'esercizio di un sistema complessivo da 120 mc/h, per l'emungimento, l'invio, il trattamento e lo smaltimento delle acque di falda contaminata che verranno emunte con le operazioni di MISE secondo il modulo da 20 mc/h, nonché quello da 100 mc/h, dei due impianti 1 e 2).

CONSIDERATO che con ordinanza sindacale n. 18 datata 08.06.2006 è stata prorogata per mesi sei l'ordinanza n. 47 del 09.12.2005, inoltre con la stessa si ordina alla società Syndial s.p.a. in deroga all'art. 183 comma 1 lett. m) per la parte relativa al deposito temporaneo di rifiuti, in deroga all'art. 190 per la parte relativa alla compilazione e gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in deroga all'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 al fine di consentire la realizzazione e l'esercizio di un sistema complessivo da 120 mc/h, per l'emungimento, l'invio, il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio di monitoraggio ambientale ed inquinamento, gestione rifiuti e lavifiche

DETERMINAZIONE N. 1964  
DEL 15.02.2006


trattamento e lo smaltimento delle acque di falda contaminata che verranno emunte con le operazioni di MISE, secondo il modulo da 20 mc/h, relativo ai 7 piezometri, nonché quello da 100 mc/h, dei due impianti 1 e 2 relativi ai 10 pozzi ed in particolare:

- Pomungimento dell'acqua di falda contaminata dai 7 piezometri, il loro invio a trattamento presso la sezione acque clorurate dell'impianto DCE, il trattamento di tali acque insieme alle acque reflue dell'impianto secondo il sistema "trattamento acque clorurate dell'impianto dicloroetano", e il convogliamento delle acque a uscita presso la sezione di finissaggio a carboni attivi dei due moduli da 50 mc/h;
- Pomungimento delle acque di falda dai nuovi 10 pozzi, l'invio delle acque emunte da 10 pozzi, ai due serbatoi di accumulo TK 1000/1 e TK 1000/2, sempre tramite condotta, ai rispettivi impianti di trattamento 1 e 2 da 50 mc/h;
- il trattamento delle acque di falda emunte nei due impianti 1 e 2;
- l'invio sempre tramite condotta delle acque di scarico pari a 120 mc/h dai due impianti moduli nella rete fognaria acque bianche dello stabilimento e da qui allo scarico finale del canale di guardia riva - ovest della laguna di Santa Gilla, autorizzato con provvedimento della provincia di Cagliari con n. 393 dell'8 marzo 2004.

VISTA la nota n. 293/06 datata 12.12.2006 inoltrata dalla società Syndiat s.p.a. in data 12.12.2006 e assunta al protocollo in pari data con il n. 42252 con la quale è stata trasmessa la "Perizia Giurata di dichiarazione di completamento lavori e collaudo" a firma dell'ing. Ciro Cozzolino;

PRESO ATTO che la società Syndiat s.p.a. - Stabilimento di Assemini ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con il n. 1309678
- il Responsabile tecnico dell'attività a ing. Sebastiano Francini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio inquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1994  
DEL 15.12.2006

**CONSIDERATO** che la società Siman s.r.l. (Senigaglia (AN)) è stata incaricata dalla società Syndial s.p.a. di progettare, costruire ed installare il sistema di trattamento provvisorio da n. 2 moduli da 60 mc/h l'uno,

**TENUTO CONTO** che dalla relazione dell'Ing. Ciro Cozzolino si evince che "il collaudo funzionale dei n. 2 moduli dell'impianto di trattamento acque di falda provvisorio eseguito dal 14.03.2006 al 24.03.2006 ha verificato per ogni modulo la capacità di trattamento della portata di progetto e il raggiungimento dei valori di progetto per quanto riguarda le concentrazioni degli inquinanti nell'acqua trattata in uscita";

**TENUTO CONTO** inoltre che dalla relazione dell'Ing. dell'Ing. Ciro Cozzolino si evince che:

- tutti i lavori sono stati ultimati entro il 30.06.2006;
- il sistema realizzato è conforme a quanto previsto nel progetto e nelle istanze sopraccitate;
- l'impianto è stato collaudato positivamente dal punto di vista funzionale ed è in grado di garantire l'affidabilità e le prestazioni di progetto in termini di capacità di trattamento delle acque

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 15.12.2006;

**RITENUTO** conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento (D9) di rifiuti speciali;

**CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

**RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio monitoraggio ambientale ed studio gestione rifiuti e rifiuti

DETERMINAZIONE N. 1967  
del 14/11/2008

PER QUANTO riguarda la competenza in materia di Gestione dei rifiuti

DETERMINA

- ART. 1 La società Syndial s.p.a. - Stabilimento di Assemini è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento (DS) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 così come definiti ai sensi del punto 3 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/06 e come classificati all'allegato D alla parte IV del succitato D. Lgs. 152/2006. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "A" per una potenzialità massima di trattamento pari a 180 mc./h. di rifiuti speciali. Il succitato allegato fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. In considerazione che l'iter autorizzativo è stato realizzato l'impianto nella sua interezza alla prima e alla seconda fase, la parte I/za potrà essere considerata in esercizio solo e dopo che l'Amministrazione provinciale competente per territorio, avrà comunicato alla Regione, al Comune e all'ARPAS il termine dei lavori e il collaudo dell'impianto, e la società avrà rispettato nella realizzazione dello stesso le osservazioni e le prescrizioni riportate nei provvedimenti della Giunta Regionale e nel presente provvedimento.
- ART. 2 Sono permessi autorizzati ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività dell'impianto di cui trattasi per i punti E21, E22
- ART. 3 L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la validità di ammissiva ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, in aggiunta a quelle di carattere gestionale previste nelle deliberazioni della Giunta Regionale citate in premessa.
- 1) nelle operazioni di trattamento (DS) dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Regionale dell'Ambiente  
servizio impiantistica, circolatorio, acustico, gestione rifiuti e bonifica

DETERMINAZIONE N. 264  
DELL'10/12/2006

2. durante il funzionamento delle attrezzature destinate al trattamento dei rifiuti dovranno essere rispettate le condizioni operative di marcia riportate nelle specifiche tecniche dei macchinari;
3. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni del D. Lgs. 152/06 parte IV. Gli scarichi liquidi sono disciplinati dal D. Lgs. 152/06 parte III;
4. dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e inquinanti aeriformi nell'impianto, e nelle zone immediatamente limitrofe; l'area di scarico dovrà essere tenuta sempre pulita;
5. durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
6. l'accesso all'impianto di trattamento (DS) è consentito ai non addetti solo in presenza del personale di sorveglianza;
7. i servizi ausiliari dell'impianto di gestione rifiuti (rete antincendio, illuminazione, rete viaria, etc) dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
8. presso la società Syndial s.p.a. - stabilimento di Assemini dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di trattamento, con fogli numerati e bollati a termini di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
9. l'impianto di trattamento dovrà essere sottoposto a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
10. presso l'impianto dovranno essere tenuti ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. n. 152/06 e compilati giornalmente i registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti, ai fini quantitativi, ed eventuali autorizzazioni;
11. i dati relativi alle analisi e indagini dovranno essere tenuti sempre aggiornati e disponibili alle Autorità preposte ai controlli;
12. presso l'impianto dovrà essere tenuto un diario giornaliero di funzionamento dove saranno annotati i tempi di funzionamento delle sezioni dell'impianto e le relative portate dei flussi dei rifiuti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA LIESSA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Emersione  
Servizio autorizzamentale (autorizz. ed. rifiuti, gasolio, TIR e omologhe)

DEF. AUTORIZZAZIONE N. 1149  
del 17/03/2010

13. le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria devono essere condotte con le modalità e la frequenza previste nella scheda tecnica del costruttore e annotate nel diario di funzionamento;

14. con cadenza annuale, sulla base dei dati registrati nel diario di funzionamento, nel registro di carico e scarico e nei registri delle analisi, dovrà essere predisposta una relazione di sintesi del funzionamento dell'impianto possibilmente su supporto informatico e trasmessa all'Amministrazione regionale e all'Ente di controllo;

15. il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;

16. la società Syndial s.p.a. - stabilimento di Assemini, è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n. 70/1994;

17. per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative.

ART. 4. È fatto altresì obbligo alla suddetta società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti

ART. 5. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento

ART. 6. La società Syndial s.p.a. - stabilimento di Assemini, è tenuta entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 210 lettera b) del D. Lgs. 152/06. Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA PESA DELL'AMBIENTE

Lauzione per il re dell'ambiente  
Servizio astinguenemmo consistenze ed itozioni, gestione itti e itudicaz

DETERMINAZIONE N. 1764  
DEL 18.11.2006


deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 datata 27/07/2003 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti previste dal D. Lgs. 22/97 nonché dal D. Lgs. 36/2003. La stessa è determinata nella misura di € 450.000,00 (euro/ quattrocentocinquanta mila/00).

L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte di questo Assessorato di avvenuta accettazione delle garanzie prestare.

ART. 7 L'Amministrazione Provinciale competente per territorio in situazione ai disposto dell'art. 197 comma b del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, provvederà alla verifica del rispetto delle presenti prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisu  




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio atmosphere e del suolo - gestione rifiuti e territorio

Allegato alla determinazione n.1964 / II del 15.12.2006

TRATTAMENTO D 9

ALLEGATO "1"

Elenco dei rifiuti

CER	DESCRIZIONE
191308	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307